



## CORTE DEI CONTI

### IL PRESIDENTE

**VISTO** il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'art. 16, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che nell'ambito delle Scuole di specializzazione delle professioni legali le attività didattiche e pratiche per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza possono essere svolte anche da magistrati e possono essere condotte anche presso sedi giudiziarie;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) di concerto con il Ministero della Giustizia del 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, in seguito denominate Scuole) che prevede, all'art. 7, comma 5, che l'attività di tirocinio è parte integrante dell'attività didattica delle Scuole e all'art. 7, comma 6, che le Scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra le Università, sedi amministrative delle Scuole, ed i competenti uffici giudiziari;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 270 del 22 ottobre 2004, adottato in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della legge 24 giugno 1997, n. 196 ("Norme in materia di promozione dell'occupazione") e dal decreto del Ministero del Lavoro n. 142/98 per promuovere e sostenere le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca, la cui richiamata normativa prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

**CONSIDERATO** che lo svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie è un aspetto fondamentale per la formazione degli studenti specializzandi nel settore delle professioni giudiziaria e forense;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nell'adunanza del 25 e 26 gennaio 2005 ha individuato i criteri generali per lo svolgimento di attività di tirocinio presso la Corte dei conti in accordo con il mondo accademico (Università e Scuole di Specializzazione per le professioni legali);

**VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77, che, nel disciplinarne le norme generali, con l'art. 1 attribuisce all'alternanza scuola lavoro una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

**CONSIDERATO** che ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 33 e 43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

**CONSIDERATO** che in data 5 ottobre 2017 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Corte dei conti per "Attivare forme di collaborazione per educare alla cittadinanza attiva e alla legalità economica";

**CONSIDERATO** che in data 26 marzo 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Corte dei conti per "Attivare forme di collaborazione per diffondere la conoscenza della contabilità pubblica e della gestione dei bilanci economico patrimoniali";

**CONSIDERATO** che in data 14 dicembre 2018 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al predetto Protocollo d'intesa del 26 marzo 2018, con la partecipazione anche della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

**RITENUTO** necessario, alla luce della evoluzione della normativa di settore e dei Protocolli di intesa recentemente stipulati con il MIUR, rivedere i criteri e le modalità di attivazione delle convenzioni in materia, sia per la sede centrale che per le sedi periferiche della Corte dei conti, predisponendo uno o più modelli che tengano conto delle specificità dell'Istituto;

**CONSIDERATO** che sono state stipulate convenzioni in tema di alternanza scuola-lavoro con gli Istituti scolastici e per tirocini curriculari con le Università e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, ad oggi vigenti o in scadenza per decorrenze dei tempi;

**RITENUTO** utile e opportuno, nelle more della definizione e dell'approvazione dei modelli sopra richiamati, al fine di favorire la prosecuzione delle attività in essere, nel superiore interesse pubblico, potersi avvalere delle convenzioni già stipulate, prorogando, ove necessario, quelle scadute:

## **DECRETA**

### **Art. 1**

Le convenzioni stipulate dalla Corte dei conti per attività di tirocinio, stage o di alternanza scuola lavoro con Istituti scolastici, Atenei e Scuole di specializzazione per le professioni legali, avviate o da avviarsi secondo la normativa indicata nelle premesse, che interessino sia gli uffici della sede centrale ubicati nella Capitale che le sedi delle articolazioni regionali, continuano ad essere applicate, fino alla definitiva approvazione dei nuovi modelli convenzionali in fase di predisposizione.

## Art. 2

Le convenzioni di specie che sono in fase di scadenza, a richiesta delle parti, possono essere prorogate alle stesse condizioni, con valenza fino all'adozione dei nuovi modelli di cui all'art. 1.

## Art. 3

Nelle more della definizione e adozione dei nuovi modelli, non potranno essere stipulate nuove convenzioni.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Corte dei conti e sarà trasmesso alla Direzione generale programmazione e bilancio nonché al Responsabile della trasparenza, per le pubblicazioni di rito.

*Angelo Buscema*